



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

Circolare n°41

VA

Roma, 1 Giugno 2021

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

LORO SEDI

OGGETTO: FISCALE – : Decreto Legge 25 maggio 2021 - Decreto “Sostegni Bis”

Ritenendo di fare cosa utile, si riporta una circolare elaborata dallo studio Tosoni sulla disciplina fiscale del Decreto “Sostegni bis”.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 il decreto “Sostegni bis” (D.L. n. 73/2021), in vigore dal 26 maggio 2021, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19. Di seguito si sintetizzano le principali novità.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il decreto prevede tre diversi contributi a fondo perduto, di cui due alternativi tra di loro, come di seguito analizzato.

1) Contributo a fondo perduto automatico

Ai soggetti che hanno presentato la domanda per il contributo a fondo perduto di cui al DL Sostegni (DL 41/2021 è riconosciuto, automaticamente, senza necessità di presentare una domanda, un nuovo contributo, pari al 100% di quanto già ottenuto. Questo contributo è erogato in modalità diretta sul conto corrente su cui era stato ricevuto il precedente oppure potrà essere fruito sotto forma di credito di imposta qualora il contribuente abbia espresso questa scelta in occasione della prima attribuzione.

2) Nuovo contributo a fondo perduto a favore di operatori economici (alternativo a quello di cui alla lettera a).

In alternativa al contributo di cui al punto 1) è possibile fruire di un altro contributo calcolato con le regole che di seguito si espongono. I contribuenti che ricevono, in automatico, l'indennizzo di cui alla lettera a) e che hanno i requisiti per fruire di questo nuovo contributo, possono richiedere l'eventuale maggiore valore calcolato con il nuovo criterio. In tale ipotesi, la somma già ricevuta o riconosciuta come credito d'imposta sarà scomputata dall'ammontare spettante.

Le regole del nuovo contributo sono le seguenti:

Soggetti ammessi	Sono ammessi i titolari di reddito agrario o esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, residenti o stabiliti nel territorio nazionale e con partita Iva attiva alla data del 26/05/2021.
Condizione	L'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 [nb: il precedente contributo prevedeva quale condizione di accesso che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 fosse inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019].
Misura	Il contributo è riconosciuto applicando alla riduzione di fatturato una percentuale parametrata al volume di ricavi compensi dell'anno e differenziato a seconda della circostanza che il contribuente abbia già fruito del contributo di cui alla lettera a)

	<p>oppure no. Nello specifico, per i contribuenti che hanno già ottenuto il contributo di cui alla lettera a), il contributo si calcola applicando alla riduzione di fatturato le seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60% se ricavi/compensi 2019 ≤ 100.000 euro; • 50% se ricavi/compensi 2019 > 100.000 euro ma ≤ 400.000; • 40% se ricavi/compensi 2019 > 400.000 euro ma ≤ 1.000.000; • 30% se ricavi/compensi 2019 > 1.000.000 euro ma ≤ 5.000.000; • 20% se ricavi/compensi 2019 > 5.000.000 euro ma ≤ 10.000.000. <p>Per i contribuenti che non hanno ottenuto il contributo di cui alla lettera a), il contributo si calcola applicando alla riduzione di fatturato le seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90% se ricavi/compensi 2019 ≤ 100.000 euro; • 70% se ricavi/compensi 2019 > 100.000 euro ma ≤ 400.000; • 50% se ricavi/compensi 2019 > 400.000 euro ma ≤ 1.000.000; • 40% se ricavi/compensi 2019 > 1.000.000 euro ma ≤ 5.000.000; • 30% se ricavi/compensi 2019 > 5.000.000 euro ma ≤ 10.000.000. <p>NB: per questo contributo non è previsto l'accesso automatico per coloro che hanno attivato la partita Iva a partire dal 2019. Anche questi soggetti devono quindi verificare la condizione del calo di fatturato.</p>
Limite massimo	In ogni caso, il contributo non può eccedere i 150.000 euro.
Adempimenti	<p>Per poter fruire di questo contributo è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare apposita istanza entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura web (ad oggi, ancora non attiva); • inviare la comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE) relativa al primo trimestre 2021 (che scade il 31/05) prima della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del predetto contributo (se soggetti obbligati).
Modalità di fruizione	In alternativa alla fruizione diretta del contributo, il contribuente può scegliere anche che il contributo venga erogato sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione.

3) Contributo a fondo perduto "perequativo" (compatibile con i precedenti).

Il terzo contributo viene previsto per coloro che hanno subito un peggioramento del risultato economico nel periodo di imposta 2020 rispetto a quello 2019. Le modalità attuative di questo contributo, nonché la misura specifica è demandata all'emanazione di un prossimo decreto. La misura, per poter essere applicata, deve prima essere autorizzata dalla Commissione Europea. Di seguito gli aspetti già noti.

Soggetti ammessi	Titolari di partita IVA che nel secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del decreto Sostegni bis (quindi 2019 in quanto l'entrata in vigore è avvenuta il 26/05/2021) non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e che abbiano partita Iva attiva alla data del 26/05/2021.
Condizione	Aver subito un peggioramento del risultato economico d'esercizio (minore utile o maggiore perdita) relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. La misura del peggioramento che dà diritto al contributo sarà fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Misura	Il contributo spetterà nell'ammontare ottenuto applicando una specifica percentuale definita dal decreto ministeriale di prossima emanazione alla differenza del risultato di esercizio 2020 rispetto a quello 2019, diminuita dei vari contributi a fondo perduto già riconosciuti durante l'emergenza Covid.
Limite massimo	In ogni caso, il contributo non può eccedere i 150.000 euro.
Adempimenti	<p>Per poter fruire di questo contributo è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare apposita istanza entro 30 giorni dalla data di attivazione della

	procedura web (ad oggi, ancora non attiva); <ul style="list-style-type: none">• presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 <u>entro il 10 settembre 2021</u>.
--	---

CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI E AZIENDE

Il credito di imposta per le locazioni di immobili, già riconosciuto per alcuni mesi del 2020, viene ora prorogato ed esteso ad una platea più ampia. Il credito è riconosciuto in misura pari al 60% per le locazioni di immobili non abitativi e destinati all'attività e in misura pari al 30% per gli affitti di aziende che abbiano almeno un immobile non abitativo.

Le novità sono le seguenti:

- la prima riguarda la proroga dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021 del credito di imposta per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. Il credito spetta a condizione che il fatturato del mese per il quale si chiede il credito si sia ridotto almeno del 50% rispetto all'analogo mese del 2019 (ad esempio maggio 2021 deve essere \leq 50% maggio 2019);
- la seconda novità riguarda il riconoscimento del credito di imposta per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 per i soggetti che rispettano due condizioni:
 - siano esercenti attività di impresa, arte e professione con ricavi/compensi non superiori a 15 milioni di euro conseguiti nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (quindi 2019) oppure enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti civilmente riconosciuti, indipendentemente dal volume di ricavi dell'anno 2019;
 - aver subito la riduzione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 01/01/2020 – 31/03/2021 di almeno del 30% rispetto a quello del periodo 01/04/2019 – 31/03/2020.

BONUS ALBERGHI

Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (compresi gli agriturismi) previsto dall'articolo 79 del Dl 104/2020 è esteso anche alle spese sostenute nel 2022. Il credito spetta in misura pari al 65% su una spesa massima di 200.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell'efficienza energetica, acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati alle strutture alberghiere.

SETTORE TESSILE

Il credito d'imposta rivolta in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, previsto dal Dl 34/2020 per il periodo di imposta in corso al 31/12/2020 è esteso anche al periodo di imposta in corso al 31/12/2021. Si ricorda che l'agevolazione consiste in un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti.

ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Il termine di sospensione per il pagamento dei carichi affidati all'agenzia della riscossione è prorogato al 30 giugno 2021. Si ricorda che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

ATTIVITA' SPORTIVE

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo, previsto dal Dl Agosto, è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Il credito spetta ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali ed è pari al 50% delle spese sostenute per campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI e che svolgono attività sportiva giovanile.

MORATORIA PMI

La moratoria prevista per le PMI sulle misure di sostegno si applica fino al 31/12/2021, limitatamente alla quota capitale. Per beneficiare della proroga è necessario che l'impresa beneficiaria produca una autocertificazione con cui dichiarare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

RECUPERO IVA SU CREDITI NON RISCOSSI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

In caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, è possibile effettuare le variazioni in diminuzione al momento dell'apertura della procedura, senza doverne attendere la conclusione come accadeva fino a prima della modifica.

PROROGA DEGLI INCENTIVI PER LA CESSIONE DI CREDITI

Prorogata al 31 dicembre 2021 la norma che consente di trasformare le imposte anticipate correlate alle perdite fiscali e all'eccedenza ACE in credito d'imposta utilizzabile in compensazione a condizione che entro il 31/12/2021 l'impresa abbia ceduto crediti sia commerciali che finanziari vantati nei confronti di debitori inadempienti. Il credito di imposta non può essere superiore al 20% del valore normale del credito ceduto ed è utilizzabile solo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/97.

ACE INNOVATIVA 2021

La norma introduce un rafforzamento dell'ACE per l'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (quindi 2021 per coloro che hanno l'esercizio coincidente all'anno solare). In particolare, per il 2021, il rendimento nozionale relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta 2020 è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale pari al 15%. Tale aliquota è riconosciuta per variazioni in aumento di ammontare massimo pari a 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Viene, inoltre, prevista la possibilità di usufruire dell'incentivo anticipatamente sotto forma di credito di imposta.

CREDITO DI IMPOSTA 4.0

La possibilità di utilizzare in un'unica soluzione il credito di imposta 4.0 con riferimento agli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli 4.0 (cioè quelli per i quali il credito spetta in misura pari al 10%), nel periodo 16/11/2020 – 31/12/2021, già prevista per i contribuenti con volume di ricavi/compensi inferiore a 5 milioni di euro, è estesa anche a coloro che superano questa soglia.

COMPENSAZIONI

Per l'anno 2021 il limite massimo per la compensazione è fissato in 2 milioni di euro (per il 2020 era fissato ad 1 milione di euro, mentre a regime è pari a 700.000 euro).

CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE

Introdotta un nuovo credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione individuale. Il credito spetta agli esercenti attività di impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali e gli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. Il credito è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa. Prevista l'emanazione di un decreto attuativo.

AGRICOLTURA

Le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, per l'anno 2021, sono innalzate al 9,5%. Perde, dunque efficacia, il decreto 2 febbraio 2021 che aveva fissato la misura della percentuale in misura pari al 7,65% (bovini) e 7,95% (suini).

INDENNITA' PER I LAVORATORI AGRICOLI

Prevista un'indennità una tantum di 800 euro agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro nel 2020. L'indennità è riconosciuta a condizione che i suddetti operai alla data di presentazione della domanda non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non intermittente e non siano titolari di pensione. La domanda per la richiesta dell'indennità

va presentata all'Inps, utilizzando il modello che verrà reso disponibile, entro il 30 giugno 2021. Riconosciuta anche un'indennità di 950 euro per i pescatori autonomi che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.

ESONERO CONTRIBUTIVO SETTORE AGRITURISTICO E VITIVINICOLO

Alle aziende delle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL relativamente alla mensilità di febbraio 2021 ed è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente.

Lo stesso esonero è riconosciuto anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.

Cordiali saluti.

Area Legale
Dott.ssa Valentina Aloï

